

Regione Lazio

DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 13 febbraio 2019, n. G01511

Individuazione della Citta' Metropolitana di Roma Capitale quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e approvazione dello schema di Convenzione.

Individuazione della Città Metropolitana di Roma Capitale quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e approvazione dello schema di Convenzione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, “Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare:
 - l’articolo 123, paragrafo 6, secondo cui “lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;

VISTO l’articolo 124 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione;

VISTI inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n 240 del 7 gennaio 2014 “Codice Europeo di Condotta del Partenariato”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento 1303/2013, ed in particolare la definizione dei criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che definisce in particolare il modello da utilizzare per la descrizione delle funzioni e le procedure in essere dell'autorità di gestione, autorità di certificazione e gli organismi intermedi;
- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
- il "Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'AdG e dell'AdC" redatto dall'IGRUE-MEF che tra l'altro, prevede che l'AdG/AdC, prima dell'affidamento delle funzioni, debba effettuare un controllo preventivo sull'O.I. a cui intendono delegare alcune funzioni, al fine di appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega;
- la Direttiva del Presidente n. R00004 del 07/08/2013 avente ad oggetto l'istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
- la D.G.R. n. 660 del 14/10/2014 con cui la Giunta regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12/12/2014 e modificato con Decisione C(2018) 7307 del 29/10/2018;
- la D.G.R. n. 55 del 17/02/2015 avente ad oggetto: "Presenza d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n. CC12014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30/04/2015 recante "Strategia regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale";
- la Determinazione Dirigenziale n. G05903 del 15/05/2015 recante "POR FSE Lazio 2014-2020 – Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata";
- la Strategia di comunicazione unitaria della Regione Lazio approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 26 maggio 2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto "Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020";
- i Criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020 nella seduta del 27 maggio 2015;
- il Piano di comunicazione del FSE approvato dal Comitato di sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020 nella seduta del 27 maggio 2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. G06885 del 04/06/2015 avente ad oggetto "Regolamento (UE) n.1303/2013, art. 123. Adozione del documento "Procedura per il controllo preventivo per la costituzione di organismi intermedi (OOII) ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE)

n.1303/2013”, comprensivo della Check list e del verbale di verifica per la costituzione degli OO.II.”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 con la quale si approva il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018 “Modifica del documento Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. Investimenti per la crescita e l'occupazione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017;
- la Determinazione Dirigenziale n. G13043 16/10/2018 con la quale è stata approvata la "Modifica del documento Manuale delle procedure dell'AdG/OOII, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. Investimenti per la crescita e l'occupazione, approvati con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 13591 del 26/10/2018 “Ricognizione e riesame delle attività svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale, dalle Province di Latina, Viterbo, Frosinone, Rieti nell’attuazione degli interventi relativi ai “Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale” nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Annualità 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (limitatamente alle attività svolte nel periodo intercorso dall’avvio delle attività, alla formale attribuzione agli stessi Enti delle funzioni rispettivamente di Organismo Intermedio e di SRA/Beneficiari)”;

VISTI altresì:

- la Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione professionale";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.”;
- il Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi di IeFP;
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; - l'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 sulle "Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”;
- l'Accordo del 27/07/2011, siglato tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, accordo ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- l'Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in conferenza stato regioni del 25 luglio 2011. Accordo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
- la Determinazione Direttoriale n. B06163 17/09/2012 “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”;

- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a nonna dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92”;
- il Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente: Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e, in particolare, l'articolo 1, commi 44, 85 e 86, che disciplinano rispettivamente, le funzioni fondamentali delle province, le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
- la Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 5: Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale;
- l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
- la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”, con particolare riguardo all’articolo 7, recante “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale”, i cui commi, di seguito riproposti, prevedono che:

2. *“Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione nelle quali sono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le spese per il funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione amministrativa”, salvo il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni;*

8. *“La Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché previa verifica con la Città metropolitana di Roma capitale e le province interessate, individua con propria deliberazione, da adottarsi entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale subentrante nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate nel rispetto dei seguenti criteri: a) individuazione del personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da trasferire ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della l. 56/2014, secondo i criteri previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014”; “b) individuazione dei beni mobili e immobili sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014”;*

10. *“La Regione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad*

essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e delle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014";

13. "Entro il termine di cui al comma 8, sono consegnati a ciascun ente subentrante interessato, con appositi elenchi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti amministrativi da esercitare, relativi a procedimenti in corso, ad eccezione di quelli che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso alla data del predetto termine";

14. "Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo";

15. Resta fermo quanto stabilito dall'Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di Area Vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale sottoscritto nell'ambito dell'Osservatorio regionale in data 2 novembre 2015;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, recante "Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" – attuazione disposizioni di cui all'art. 7, comma 8";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2016, recante "Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- il Protocollo di intesa del 13 gennaio 2016 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio, per l'attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10/05/2016 "Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale". Adozione Linee Guida "Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 29 settembre 2016 concernente "Articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" - per l'attuazione della delega della gestione delle funzioni non fondamentali alla Città Metropolitana di Roma Capitale o Aree Vaste di Rieti/Frosinone/Latina/Viterbo trasferite alla Regione Lazio, in materia di formazione professionale e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale - Approvazione: criteri di riparto delle risorse finanziarie, personale distaccato o da distaccare e Schema convenzione";
- l'art. 5 del suddetto schema di convenzione, approvato con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 29 settembre 2016, laddove dispone che "Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio ed ADG e della Città Metropolitana di Roma Capitale o Aree Vaste di Rieti/ Frosinone/ Frosinone/ Latina/ Viterbo";
- la Determinazione Dirigenziale n. G15575 del 21/12/2016 "Approvazione del "Documento Tecnico per l'adeguamento delle Modalità di Rendicontazione dei Percorsi Triennali Iefp". Modifiche alle Direttive sulla gestione e sulla rendicontazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con DGR 649/2011, così come modificate con determinazione n. G00065 del 8 dicembre 2014 e determinazione n. G01341 del 19 febbraio 2016;
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- l'Intesa ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 61 sullo schema di regolamento recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione

professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107");

- il Decreto n. 92 del 24 maggio 2018 recante "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. in Normativa rep. N. 100/CSR 10 maggio 2018;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 346/2015, n. 608/2015, n. 409/2016, n. 475/2016, n. 547/2017, che nelle more del perfezionamento del processo di riallocazione delle competenze alle Amministrazioni delle Aree Vaste e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, hanno approvato i Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, prevedendo l'assegnazione ai predetti Enti delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività relative ai percorsi triennali (IeFP) e ai percorsi per i disabili;

TENUTO CONTO che:

- i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rappresentano uno dei canali, insieme alla scuola secondaria superiore e all'apprendistato, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione/diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica almeno triennale nel sistema di IeFP;
- la citata L.R. 5/2015 prevede, tra l'altro, di:
 - ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;
 - assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile;
 - fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali del territorio;
 - favorire la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale;
 - elevare il livello delle conoscenze, dei saperi e delle competenze;
 - promuovere l'integrazione, l'orientamento e l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 prevede, tra l'altro, i seguenti Obiettivi Specifici:
 - 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani;
 - 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili;
 - 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa;
- in base alla procedura approvata con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. G06885 del 04/06/2015, sono state effettuate le attività istruttorie preliminari per il conferimento alla Città Metropolitana di Roma Capitale del ruolo di Organismo Intermedio (OI) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, come da Check-list e Verbale redatti dalla competente Area della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, trasmessi con nota prot. n. 0039235 del 17/01/2019;

RITENUTO, pertanto:

- di individuare la Città Metropolitana di Roma Capitale quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 per la realizzazione, nell'ambito del POR Lazio FSE 2014-2020, di operazioni integrative specifiche nell'ambito dei "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale", approvati per ogni anno scolastico e formativo, con Delibera di Giunta Regionale, che stabiliscono, tra l'altro, i principali aspetti programmatici, organizzativi e gestionali dei percorsi di IeFp realizzati dal sistema della Formazione Professionale e forniscono le indicazioni metodologiche e procedurali per l'operatività degli stessi;
- di approvare lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito del suddetto Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" allegato, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;
- di procedere alla sottoscrizione della Convenzione conformemente allo schema approvato;
- di demandare a un successivo atto l'eventuale assegnazione temporanea in posizione di distacco delle risorse umane alla Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione amministrativa e per la realizzazione delle operazioni nell'ambito dei "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale", previo confronto con le OO.SS.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale:

- di individuare la Città Metropolitana di Roma Capitale quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 per la realizzazione, nell'ambito del POR Lazio FSE 2014-2020, di operazioni integrative specifiche nell'ambito dei "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale", approvati per ogni anno scolastico e formativo, con Delibera di Giunta Regionale, che stabiliscono, tra l'altro, i principali aspetti programmatici, organizzativi e gestionali dei percorsi di IeFp realizzati dal sistema della Formazione Professionale e forniscono le indicazioni metodologiche e procedurali per l'operatività degli stessi;
- di approvare lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito del suddetto Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" allegato, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;
- di procedere alla sottoscrizione della Convenzione conformemente allo schema approvato;
- di demandare a un successivo atto l'eventuale assegnazione temporanea in posizione di distacco delle risorse umane alla Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione amministrativa e per la realizzazione delle operazioni nell'ambito dei "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale", previo confronto con le OO.SS.;
- di notificare il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- di notificare, altresì, il presente provvedimento e copia della Convenzione sottoscritta all'Autorità di Audit del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 per i controlli di competenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui istituzionali www.regione.lazio.it e www.lazioeuropa.it.

La Direttrice
ADG POR Lazio FSE
(Avv. Elisabetta Longo)

INVESTIMENTI PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE
Programma Operativo della Regione Lazio
Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020

Oggetto: Art. 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" per l'attuazione della delega della gestione delle funzioni non fondamentali alla Città Metropolitana di Roma Capitale o Aree Vaste di Rieti / Frosinone / Latina / Viterbo, ed in particolare:

a) delle strutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche, nonché la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 33 della L. R. 23/1992;

b) delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della L. R. n. 5/2015.

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE LAZIO - Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Autorità di Gestione (di seguito AdG) del Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, rappresentata da domiciliato per la carica presso la Regione Lazio

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - con sede legale in - Via rappresentato da, che assume ai sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento UE 1303/2013 la qualifica di Organismo Intermedio (di seguito OI), domiciliato per la carica presso

VISTI

- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");
- il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 e s.m.i. che reca disposizioni comuni sul Fondo



europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014 “Codice Europeo di Condotta del Partenariato”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento 1303/2013, ed in particolare la definizione dei criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che definisce in particolare il modello da utilizzare per la descrizione delle funzioni e le procedure in essere dell'autorità di gestione, autorità di certificazione e gli organismi intermedi;
- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048);
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
- il Programma Operativo della Regione Lazio, Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2014)9799 del 12/12/2014 (di seguito “POR”);
- la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre 2015 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: "Presenza d'atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la Direttiva del Presidente n. R00004 del 7 agosto 2013, aggiornata ed integrata dalla Direttiva R00002 del 08/04/2015, avente ad oggetto l'istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
- la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30 aprile 2015 recante "Strategia regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale";
- la Determinazione Dirigenziale n. G05903 del 15 maggio 2015 recante "POR FSE Lazio 2014-2020 – Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata";
- la Strategia di comunicazione unitaria della Regione Lazio approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 26 maggio 2015;
- la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto "Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020";
- i Criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020 nella seduta del 27 maggio 2015;
- il Piano di comunicazione del FSE approvato dal Comitato di sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020 nella seduta del 27 maggio 2015;
- la Determinazione Direttoriale n. B06163 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi";
- la Determinazione Dirigenziale n. G15575 del 21 dicembre 2016 "Approvazione del "Documento Tecnico per l'adeguamento delle Modalità di Rendicontazione dei Percorsi Triennali Iefp". Modifiche alle Direttive sulla gestione e sulla rendicontazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, approvate con DGR 649/2011, così come modificate con determinazione n. G00065 del 8 dicembre 2014 e determinazione n. G01341 del 19 febbraio 2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 con la quale si approva il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020;

- la Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16 ottobre 2018 "Modifica del documento Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. Investimenti per la crescita e l'occupazione, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017";
- la Determinazione Dirigenziale n. G13043 16 ottobre 2018 con la quale è stata approvata la "Modifica del documento Manuale delle procedure dell'AdG/OOII, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo – Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. Investimenti per la crescita e l'occupazione, approvati con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017";
- la Determinazione Dirigenziale n. 13591 del 26 ottobre 2018 "Ricognizione e riesame delle attività svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale, dalle Province di Latina, Viterbo, Frosinone, Rieti nell'attuazione degli interventi relativi ai "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale" nell'ambito del POR FSE 2014-2020 - Annualità 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 (limitatamente alle attività svolte nel periodo intercorso dall'avvio delle attività, alla formale attribuzione agli stessi Enti delle funzioni rispettivamente di Organismo Intermedio e di SRA/Beneficiari)";

VISTI inoltre

- la Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23, "Ordinamento della formazione professionale";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell'obbligo di istruzione assolto nel sistema scolastico e nei percorsi di leFP;
- il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87: Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; - l'Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, raggiunta in Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010 sulle "Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale (leFP), ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40";
- l'Accordo del 27 luglio 2011, siglato tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, accordo ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;

- l'Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le P. A. di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in conferenza stato regioni del 25 luglio 2011. Accordo ai sensi dell'articolo 4 comma I, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a nonna dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92";
- il Documento di indirizzo delle Regioni e Province Autonome concernente "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), approvato in IX Commissione il 22 gennaio 2014 e in sede di Conferenza delle Regioni il 21 febbraio 2014";
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e, in particolare, l'articolo 1, commi 44, 85 e 86, che disciplinano rispettivamente, le funzioni fondamentali delle province, le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
- la Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 5 "Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale";
- l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016", con particolare riguardo all'articolo 7, recante "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale", i cui commi, di seguito riproposti, prevedono che:

2. "Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione nelle quali sono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le spese per il funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione amministrativa", salvo il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni;

8. *“La Giunta regionale, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché previa verifica con la Città metropolitana di Roma capitale e le province interessate, individua con propria deliberazione, da adottarsi entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale subentrante nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate nel rispetto dei seguenti criteri: a) individuazione del personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da trasferire ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della l. 56/2014, secondo i criteri previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014”; “b) individuazione dei beni mobili e immobili sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014”;*

10. *“La Regione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e delle province, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014 e dell’articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 26 settembre 2014”;*

13. *“Entro il termine di cui al comma 8, sono consegnati a ciascun ente subentrante interessato, con appositi elenchi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti amministrativi da esercitare, relativi a procedimenti in corso, ad eccezione di quelli che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso alla data del predetto termine”;*

14. *“Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo”;*

15. *Resta fermo quanto stabilito dall’Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di Area Vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale sottoscritto nell’ambito dell’Osservatorio regionale in data 2 novembre 2015;*

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, recante “Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 “legge di stabilità regionale 2016” – attuazione disposizioni di cui all’art. 7, comma 8”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2016, recante "Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
- il Protocollo di intesa del 13 gennaio 2016 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio, per l'attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10/05/2016 "Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema



duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale". Adozione Linee Guida "Azione di sperimentazione del Sistema Duale nella Regione Lazio";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 29 settembre 2016 concernente "Articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" - per l'attuazione della delega della gestione delle funzioni non fondamentali alla Città Metropolitana di Roma Capitale o Aree Vaste di Rieti/Frosinone/Latina/Viterbo trasferite alla Regione Lazio, in materia di formazione professionale e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale - Approvazione: criteri di riparto delle risorse finanziarie, personale distaccato o da distaccare e Schema convenzione";
- l'art. 5 del suddetto schema di convenzione, approvato con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 29 settembre 2016, laddove dispone che "Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio ed ADG e della Città Metropolitana di Roma Capitale o Aree Vaste di Rieti/Frosinone/ Frosinone/ Latina/ Viterbo";
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la "Revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- l'Intesa ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 61 sullo schema di regolamento recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il Decreto n. 92 del 24 maggio 2018 recante "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. in Normativa rep. N. 100/CSR 10 maggio 2018;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 346/2015, n. 608/2015, n. 409/2016, n. 475/2016, n. 547/2017, che nelle more del perfezionamento del processo di riallocazione delle competenze alle Amministrazioni delle Aree Vaste e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, hanno approvato i Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale -

Anno scolastico e formativo 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, prevedendo l'assegnazione ai predetti Enti delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività relative ai percorsi triennali (leFP) e ai percorsi per i disabili;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1. Con la presente convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Autorità di gestione del POR Lazio FSE 2014/2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", di seguito AdG, e la Città Metropolitana di Roma Capitale in qualità di Organismo Intermedio, di seguito OI, per la realizzazione, nell'ambito del POR Lazio FSE 2014/2020, di operazioni specifiche nell'ambito dei "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale", approvati per ogni anno scolastico e formativo, con Delibera di Giunta regionale, che stabiliscono, tra l'altro, i principali aspetti programmatici, organizzativi e gestionali dei percorsi di leFp realizzati dal sistema della formazione professionale e forniscono le indicazioni metodologiche e procedurali per l'operatività degli stessi.
2. La Città Metropolitana di Roma Capitale nell'ambito della realizzazione dei percorsi integrativi di leFp a valere sul POR Lazio FSE 2014/2020, opera in qualità di OI, conformemente a quanto previsto nei suddetti "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale", in virtù delle funzioni ad essa attribuite dalla Legge Regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 e con specifico riferimento alle funzioni di selezione, gestione e controllo delle operazioni come specificato ai successivi articoli 5 e 6.

Art. 2

Risorse finanziarie

1. Allo scopo di attuare gli interventi previsti, le risorse attribuite all'OI sono stabilite annualmente con Delibera di Giunta che approva il Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale e stabilisce l'assegnazione delle risorse alla Città Metropolitana di Roma Capitale, le modalità di trasferimento delle stesse e le fonti di finanziamento, con indicazione delle risorse FSE che concorrono al finanziamento dei percorsi integrativi di leFp. In particolare, per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, il trasferimento delle risorse finanziarie all'OI Città Metropolitana di Roma Capitale, avviene con Determinazione della Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio" - ADG POR 2014/2020, in forma di acconto, di pagamento intermedio e saldo.
2. L'OI Città Metropolitana di Roma Capitale si impegna ad effettuare la restituzione all'AdG delle somme non utilizzate e/o non riconosciute secondo modalità e termini stabiliti da quest'ultima.

Art. 3
Compiti dell'OI

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del POR ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto le sono delegate tutte le principali funzioni previste dal summenzionato Regolamento, ed in particolare quelle previste dall'art. 125 dello stesso Regolamento. L'OI inoltre:
 - a) partecipa ai momenti di coordinamento, in particolare alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del POR;
 - b) fornisce i dati di monitoraggio relativi ai progressi degli interventi finanziati a valere sul POR nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari, fisici e procedurali ed i dati relativi agli indicatori e target intermedi e finali fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, nel rispetto delle scadenze stabilite dall'AdG, utilizzando il sistema informativo di monitoraggio regionale del POR FSE 2014-2020 - SIGEM;
 - c) fornisce e rende disponibili ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di valutazione del POR tutte le informazioni necessarie per verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, previste dal Piano di valutazione;
 - d) contribuisce, su richiesta dell'AdG, all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - e) collabora, su richiesta dell'AdG, per la presentazione della documentazione necessaria alla chiusura annuale dei conti, nel rispetto della tempistica stabilita dall'articolo 63, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1046/2018.

Art. 4
Sistema di gestione e controllo

1. Per quanto concerne la gestione delle risorse delegate, l'OI:
 - a) adotta un sistema di gestione e controllo adeguato, nel rispetto delle procedure adottate dall'AdG, dei principi stabiliti dall'articolo 72, lettera g) del Regolamento (UE) 1303/2013 e dell'articolo 25 del Regolamento delegato UE n. 480/2014 della Commissione e, secondo i criteri indicati nell'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che prevede il documento descrittivo del sistema di gestione e controllo, corredato delle procedure interne (manuali) e dalle piste di controllo;
 - b) adotta modalità di semplificazione dei costi, in base a quanto disposto dall'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, in accordo con procedure e modalità definite dall'AdG;
 - c) informa l'AdG in merito ad eventuali aggiornamenti del Sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del contesto organizzativo e normativo-procedurale;



- d) assicura un'adeguata separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo in relazione alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a) dell'art. 125 del Reg (UE) n. 1303/2013.

Art. 5
Selezione delle operazioni

1. Per quanto concerne la selezione delle operazioni l'OI:
 - a) applica le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 - b) garantisce il rispetto di tutti i vincoli stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) 1304/2013 e, in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa (titolo VII, capo III – ammissibilità delle spese del Regolamento UE n. 1303/2013 e dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 1304/2013);
 - c) trasmette all'AdG, prima della loro adozione, gli atti concernenti le procedure di affidamento (bandi, avvisi, etc.), ai fini dello svolgimento dei compiti di coordinamento e supervisione dell'attuazione del POR ad essa affidati;
 - d) fornisce ai beneficiari, prima dell'approvazione delle operazioni, un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
 - e) si accerta che i beneficiari/soggetti attuatori e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni abbiano la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 125, par. 3, lett. d) del RDC ¹.

Art. 6
Monitoraggio, controlli e pagamenti

1. Per quanto concerne la gestione e il controllo delle operazioni, l'OI:
 - a) assicura, anche presso i beneficiari, l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati SIGEM, istituito dall'Autorità di Gestione, necessario alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, e agli audit, garantendo un costante e immediato aggiornamento dei dati;

¹ Nel caso specifico delle operazioni cofinanziate nell'ambito dei "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale", il riferimento normativo all'art. 125, par. 3, lett. d) del RDC si traduce, principalmente, nella verifica del mantenimento del requisito dell'accreditamento; in particolare, prima della concessione del finanziamento la Città Metropolitana di Roma Capitale si accerta che l'Ente di formazione è accreditato attraverso la consultazione dell'elenco pubblico degli enti accreditati, aggiornato periodicamente dall'AdG e consultabile sul sito http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/ Sezione: Argomenti/Autorizzazione e Accreditamento.

- b) esegue ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 5, del Regolamento (UE) 1303/2013, i controlli di primo livello documentali on desk e/o in loco sul 100% delle operazioni, al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- c) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni, rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti in base alle opzioni di semplificazione stabilite, mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- d) rende disponibili ai beneficiari tutte le informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
- e) garantisce, anche da parte dei beneficiari il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) riceve, verifica e convalida le domande di rimborso dei beneficiari e autorizza l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti, nel rispetto del termine di 90 giorni per i pagamenti ai beneficiari a norma dell'articolo 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- g) partecipa alla definizione delle misure antifrode su indicazione dell'AdG;
- h) comunica all'AdG, entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adotta le misure necessarie nel rispetto delle procedure e della tempistica stabilita dell'AdG, secondo i criteri indicati nell'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;
- i) predispone il rendiconto e la dichiarazione di ricevibilità delle spese sostenute e le inoltra all'AdG per il tramite del sistema informativo e gestionale del PO;
- j) adotta procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli necessari a garantire una pista di controllo adeguata secondo quanto disposto dall'articolo 72, lettera g) e dall'art. 140 del Regolamento CE 1303/2013 e ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione;
- k) fornisce, su richiesta dell'AdG, le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1046/2018;
- l) fornisce la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la verifica dei sistemi di gestione e controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello sulle operazioni necessarie per la predisposizione del parere annuale e del rapporto annuale di controllo;
- m) assicura tutte le azioni di follow-up sui controlli effettuati da parte dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA, della CE o degli altri soggetti abilitati.

Art. 7**Previsioni di spesa**

1. L'OI collabora con l'AdG ai fini dell'elaborazione delle previsioni di spesa affinché siano rispettate le scadenze del 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno come previsto dall'art. 112 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 8**Ulteriori impegni dell'OI**

1. L'OI si impegna inoltre a:
 - a) osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto dalla Strategia unitaria di comunicazione della Regione Lazio e dal Piano di comunicazione annuale del POR;
 - c) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 indicato al punto precedente, per tre anni successivi alla presentazione dei conti alla Commissione;
 - d) collaborare all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG e dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 9**Impegni dell'AdG**

1. Conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'AdG designa l'OI sotto la propria responsabilità. A tal fine, fornisce indicazioni strategiche ed operative alle quali l'OI deve conformarsi.
2. L'AdG, in qualità di delegante, si impegna nei confronti dell'OI, a:
 - a) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 2;
 - b) fornire le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti dell'OI;
 - c) garantire la disponibilità di un sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio elettronico dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 122 comma 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e 125, comma 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- d) fornire le informazioni riguardanti il Sistema di Gestione e Controllo attraverso il documento descrittivo dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'AdG stessa in coerenza con il modello di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014;
 - e) informare l'OI in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del POR che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti all'OI;
 - f) istituire misure anti frode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati;
 - g) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
3. L'AdG effettua controlli periodici presso l'OI per verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste.

Art. 10
Tutela della privacy

Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica il trattamento di dati personali (anche sensibili), relativi ai partecipanti agli interventi, da svolgere per conto della Regione Lazio titolare del trattamento e per il periodo di durata della convenzione stessa.

Nel trattamento di tali dati l'OI dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché a quelle del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione l'OI dovrà designare un responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento.

Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR, il responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all'attuazione del presente atto d'impegno;
- b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impeginate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- e) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di competenza;
- f) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma;
- g) individuare e nominare, in forma scritta, gli incaricati del trattamento;



- h) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- i) nominare, nel caso sia un'autorità pubblica o un altro organismo pubblico, un responsabile della protezione dei dati, pubblicarne i dati sul sito web e comunicarli all'autorità di controllo
- j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma;
- k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso;
- l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del GDPR.

Art. 11

Durata e modifiche della Convenzione

1. La presente convenzione definisce il quadro delle regole relative alle attività di cui al precedente articolo 1 e contribuisce a regolare le attività di cui al presente accordo già realizzate alla data odierna, in quanto attuate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in applicazione del principio di continuità amministrativa e in virtù delle funzioni ad essa attribuite dalla Legge Regionale del 31 dicembre 2015, n. 17, coerentemente con quanto stabilito nei "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale", approvati, per ogni anno formativo, con Delibera di Giunta Regionale.
L'AdG, in ogni caso, conformemente a quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 13591 del 26/10/2018 *"Ricognizione e riesame delle attività svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale, dalle Province di Latina, Viterbo, Frosinone, Rieti nell'attuazione degli interventi relativi ai "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale" nell'ambito del POR FSE 2014-2020 - Annualità 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019"*, procederà, tramite la propria Struttura di Controllo, ad un riesame ed un'analitica ricognizione delle attività svolte dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, per la realizzazione degli interventi effettuati nell'ambito dei "Piani Annuali degli Interventi del Sistema Educativo Regionale" del POR FSE 2014-2020, relativi alle annualità 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019, limitatamente alle attività svolte nel periodo intercorso dall'avvio delle attività alla formale attribuzione allo stesso Ente delle funzioni di Organismo Intermedio tramite la sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Le funzioni di controllo di I livello attribuite alla Città Metropolitana di Roma Capitale in qualità di Organismo Intermedio sono, pertanto, esercitate dall'OI dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e, quindi, a partire dalle domande di rimborso/rendiconti di spesa presentati dai beneficiari/soggetti attuatori che dovranno pervenire a valere sul corrente anno formativo 2018/2019.
3. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei fondi SIE 2014 – 2020.



4. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'O.I.

Art. 12
Clausola di chiusura

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale

Regione Lazio
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
Studio ed ADG POR Lazio FSE 2014/2020
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

Città Metropolitana di Roma Capitale
.....
.....
.....

La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.

